

Roma, 03 Novembre 2021

Prot. 337

Oggetto: Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 novembre 2021.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis).

Il beneficio, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi.

Di seguito, un'analisi dei principali chiarimenti forniti dal documento di prassi.

Ambito soggettivo, misura del credito d'imposta e rilevanza fiscale

Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d'imposta in esame è rivolto:

- ai soggetti esercenti attività di impresa;
- ai soggetti esercenti arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e`di esclusiva proprietà`di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma (RM) C.F. 97028800585 P.IVA 14892571002



Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d'imposta spettante, è necessario moltiplicare l'ammontare del credito d'imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato dalla norma e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d'imposta

La circolare analizza l'ambito oggettivo del credito d'imposta in esame, elencando le spese ammesse al beneficio. In particolare, sono ricomprese nel credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 in commento;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, quanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e di esclusiva proprietà di FIAP - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE **ROMA**

Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma (RM) C.F. 97028800585 P.IVA 14892571002 SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA

Via dell'Arrigoni 308 47522 Cesena (FC)

Via Benedetto Marcello, 2 20124 Milano (MI)

PADOVA Via San Crispino, 82 35129 Padova (PD)

#chiediafiap 848.001.094 chiediafiap@fiapautotrasporti.it



Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la "somministrazione di tamponi", la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l'acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Inoltre, secondo l'Amministrazione finanziaria, il credito d'imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di "ordinaria" manutenzione e rientrino tra le attività di "sanificazione", così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d'imposta

Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del Tuir.

Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e di esclusiva proprietà di FIAP - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma (RM) C.F. 97028800585 P.IVA 14892571002



Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 (commentato con circolare FIAP – n. 240 del 16 luglio u.s), è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.

Per ulteriori approfondimenti s	i rimanda alla lettura de	l testo della nota	dell'Agenzia delle	Entrate "Credito
d'imposta per la sanificazione e	l'acquisto di dispositivi	di protezione"		

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e`di esclusiva proprietà`di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma (RM) C.F. 97028800585 P.IVA 14892571002